



Ministero della cultura

ALLEGATO 1 - Riferimenti regolamentari (estratti)

Ministero per i beni culturali e ambientali – **Decreto ministeriale 20/05/1992, n. 569** - *Regolamento contenente norme di sicurezza antincendio per gli edifici storici e artistici destinati a musei, gallerie, esposizioni e mostre.* (Gazzetta Ufficiale 4 marzo 1993, n. 52).

CAPO III – Prescrizioni per la gestione

Art. 10. Gestione della sicurezza.

1. Il soggetto che, a qualsiasi titolo, ha la disponibilità di un edificio disciplinato dal presente regolamento deve nominare il responsabile delle attività svolte al suo interno (direttore del museo) e il responsabile tecnico addetto alla sicurezza.

...

11. Piani di emergenza e istruzioni di sicurezza.

1. Prima dell'inizio dello svolgimento delle attività all' interno degli edifici disciplinati dal presente regolamento, devono essere predisposti i piani di intervento da attuare se si verificano situazioni di emergenza. Il personale addetto deve essere a conoscenza dei dettagli dei piani.

...

12. Disposizioni in materia di conservazione del materiale esposto.

1. Nei locali ove si conservano stampe, dipinti, miniature, manoscritti e in genere materiali ed oggetti che possono subire alterazioni per le condizioni termoigrometriche ambientali, debbono essere installati strumenti di misura e di regolazione atti a garantire il rispetto di tali condizioni.

2. Le tubazioni di alimentazione e di scarico dell'acqua e quelle di scarico dei liquami devono essere realizzate con modalità idonee ad evitare qualsiasi deterioramento delle porzioni di muri o di solai che portano affreschi, mosaici o altre decorazioni murali, o sui quali siano collocati quadri, arazzi o altro materiale espositivo.

Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1995, n. 418. Regolamento concernente norme di sicurezza antincendio per gli edifici di interesse storico-artistico destinati a biblioteche ed archivi. (Gazzetta Ufficiale 7 ottobre 1995, n. 235)

Capo III

PRESCRIZIONI PER LA GESTIONE

Art. 9.

Gestione della sicurezza

1. Il soggetto che, a qualsiasi titolo, ha la disponibilità di un edificio disciplinato dal presente regolamento deve nominare il responsabile delle attività svolte al suo interno (direttore della biblioteca, dell'archivio o dell'istituto) e il responsabile tecnico addetto alla sicurezza.

.....

Art. 10. Piani di intervento e istruzioni di sicurezza

1. Nelle attività di cui al comma 1 dell'art. 1 devono essere predisposti adeguati piani di intervento da porre in atto in occasione delle situazioni di emergenza ragionevolmente prevedibili. Il personale addetto deve essere edotto sull'intero piano e, in particolare, sui compiti affidati ai singoli.

2. Detti piani, definiti caso per caso in relazione alle caratteristiche dell'attività, devono essere concepiti in modo che in tali situazioni:

siano avvisati immediatamente i presenti in pericolo evitando, per quanto possibile, situazioni di panico;

con l'ausilio del personale addetto, sia eseguito tempestivamente lo sfollamento dei locali secondo un piano prestabilito nonché la protezione del materiale bibliografico;

.....

Ministero per i beni e le attività culturali – **Decreto ministeriale 10 maggio 2001** – *Atto di indirizzo sui criteri tecnico-scientifici e sugli standard di funzionamento e sviluppo dei musei (Art. 150, comma 6, D.L. n. 112/1998) (Gazzetta Ufficiale 19 ottobre 2001, n. 244 – S.O. n. 238)*

Allegato A

...

NORME TECNICHE

...

Ambito V – Sicurezza del Museo

Premessa

Nell'ambito dei beni culturali sono presenti diverse problematiche inerenti la salvaguardia degli edifici e del loro contenuto, ma anche la sicurezza degli occupanti (frequentatori ed addetti), in buona sostanza ciò che usualmente è individuato con i termini inglesi di security e di safety.

...

Il museo deve garantire la sicurezza ambientale, la sicurezza strutturale, la sicurezza nell'uso, la sicurezza anticrimine e la sicurezza in caso di incendio, considerando i problemi della sicurezza in modo mirato ed integrato.

Il museo deve tendere a:

...

- tutelare, conservare e consolidare il contenitore delle collezioni nei confronti delle suddette azioni

- tutelare e conservare le sue collezioni, anche in condizioni di emergenza

LINEE GUIDA

...

Ambito V Sicurezza del museo

1. Le finalità di un sistema di sicurezza

Le finalità primarie che ogni intervento finalizzato alla sicurezza deve prendere a riferimento in modo mirato e soprattutto integrato sono:

- Mitigazione delle «azioni» presenti nel contesto dell'ecosistema territoriale nel quale si trovano gli insediamenti e gli edifici, anche attraverso interventi di analisi, monitoraggio e bonifica;*

- *Tutela, conservazione, consolidamento degli insediamenti e degli edifici («contenitori») anche nei confronti delle «azioni» di cui al punto precedente;*
- *Tutela, conservazione del «contenuto» degli insediamenti e degli edifici anche in condizioni di emergenza;*

Ministero per i beni e le attività culturali – Dipartimento per la ricerca, l'innovazione e l'organizzazione – **Circolare n. 132 dell'8 ottobre 2004** – *“Piani di emergenza per la tutela del patrimonio culturale”*

...

E' indispensabile inoltre individuare il “coordinatore per l'emergenza” che se non espressamente indicato coinciderà con il responsabile dell'attività

...

Allegato 1 – Contenuto essenziale dei piani di emergenza

...

Negli edifici pregevoli per arte e storia e nelle aree archeologiche, spesso non è possibile attuare tutte le misure compensative e mitigative necessarie in quanto non conciliabili con i principi di tutela, conservazione e valorizzazione. Per il raggiungimento di un livello di sicure' accettabile assumono pertanto notevole rilevanza le misure gestionali ed in particolar modo quelle necessarie a garantire la pianificazione e gestione delle operazioni da attuare a seguito del verificarsi di un evento emergenziale.

...

Il PE contiene almeno i seguenti elementi:

...

g) i dati sulla tipologia, consistenza e distribuzione dei beni presenti, nonché le eventuali priorità di messa in sicurezza;

...

j) l'individuazione del luogo di ricovero, anche soltanto temporaneo, dei beni rimossi in caso di emergenza;

k) la verifica delle condizioni di sicurezza e le procedure per garantire l'integrità e la sicurezza dei beni sia durante il trasporto nei luoghi di lavoro, sia durante la loro permanenza negli stessi anche in considerazione delle particolari esigenze termoigrometriche e fisiche;

...

Al fine di assicurare una pronta ed agevole utilizzazione del PE, indispensabile in condizioni di emergenza, sarà opportuno estrapolare le singole procedure da fornire agli interessati, secondo i rispettivi ruoli e corredarlo con planimetrie esplicative dalle quali emergano

...

- *I luoghi di ricovero dei beni rimossi.*

...

Ministero per i beni e le attività culturali – Segretariato Generale – Area Ricerca, Innovazione e Organizzazione - Servizio I – Ufficio Sicurezza del Patrimonio Culturale ed Emergenza – **Circolare n. 30 del 6 febbraio 2007** – *“Piani di emergenza per la tutela del patrimonio culturale – pianificazione e gestione delle esercitazioni”*

...

Allegato – Pianificazione e gestione delle esercitazioni

Le esercitazioni rappresentano il momento più importante per la verifica del piano di emergenza. Per tale motivo è indispensabile prevedere periodicamente lo svolgimento di esercitazioni che impegnino in tutto o in parte la struttura cui il piano stesso è riferito.

È altresì opportuno evidenziare che una buona gestione delle emergenze può essere garantita se si dispone di squadre di primo intervento costituite da un numero adeguato di persone, molto motivate e ben preparate e se tutto il personale sia preparato di fronte ad un evento emergenziale. Ciò può essere ottenuto con una particolare attenzione alla fase di informazione e formazione del personale e delle squadre nonché attraverso una idonea e rigorosa pianificazione delle esercitazioni che prevedano anche prove di evacuazione. Solo un adeguato numero di esercitazioni e momenti di verifica potranno garantire infatti che il piano di emergenza costituisca un modus operandi accettato e condiviso da tutti, conseguendo l'obiettivo di un accettabile livello di rischio residuo.

...

Dovranno essere previste esercitazioni per il personale, per le squadre di emergenza, per i beni presenti e, nel caso di attività aperte al pubblico, le esercitazioni dovranno coinvolgere anche i visitatori.

...

E' indispensabile procedere inoltre alla formazione di una squadra che si occupi della messa in sicurezza dei beni culturali presenti nell'insediamento. Tale squadra dovrà essere composta da personale interno e da eventuali esterni, adeguatamente formati e coordinati per gli aspetti funzionali e logistici.

E necessario procedere preliminarmente ad una quantificazione anche approssimativa dei beni da evacuare indicandone le dimensioni e l'ingombro al fine di individuare i dispositivi necessari per il trasporto e le eventuali procedure specifiche.

Le procedure di allontanamento dei beni dovranno essere definite con il responsabile dei beni, che dovrà stabilire le priorità di evacuazione.

Le prove relative all'allontanamento dei beni, da effettuare preferibilmente con delle copie che ne riproducano l'ingombro ed il peso, devono evidenziare:

- 1. i dispositivi e le attrezzature necessarie per l'allontanamento dei beni in sicurezza;*
- 2. l'idoneità del luogo di ricovero dei beni, con particolare riferimento alle condizioni di sicurezza e di conservazione.*

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo – **Direttiva 23 aprile 2015** - *Aggiornamento della direttiva 12 dicembre 2013, relativa alle «Procedure per la gestione delle attività di messa in sicurezza e salvaguardia del patrimonio culturale in caso di emergenze derivanti da calamità naturali»* (Gazzetta Ufficiale 23 luglio 2015, n. 169).

...

Ritenuto necessario fornire a tutte le articolazioni del Ministero un documento unitario che contenga le procedure e gli strumenti operativi per la salvaguardia del patrimonio culturale in caso di emergenza;

Finalità e destinatari

La presente direttiva è finalizzata a impartire disposizioni agli uffici al fine di garantire, in caso di emergenze derivanti da calamità naturali, la massima tempestività ed efficacia delle azioni finalizzate alla salvaguardia del patrimonio culturale, operando in modo sinergico e coordinato, secondo procedure specifiche che regolamentino sia le relazioni fra le articolazioni del Ministero, sia quelle con il servizio nazionale della protezione civile.

.....

Premessa

Ogni evento naturale derivante da azioni esogene (pioggia, neve, escursione termica, vento, piene, alluvioni, frane) od endogene (sisma, eruzione vulcanica) che induca effetti straordinari, per estensione o per magnitudo del danno e classificabile pertanto come calamitoso, determina una situazione di emergenza che va affrontata con tempestività, attuando una serie di azioni finalizzate alla messa in sicurezza ed alla salvaguardia del patrimonio culturale coinvolto.

Nel caso l'emergenza coinvolga un solo insediamento è sufficiente l'attivazione della struttura e delle procedure codificate dai piani di emergenza, previsti dalle norme vigenti o da specifiche disposizioni per i beni culturali (decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni; decreto del Presidente della Repubblica, 30 giugno 1995, n. 418; decreto ministeriale 20 maggio 1992, n. 569; circolare del Ministero - Dipartimento per la ricerca, l'innovazione e l'organizzazione n. 132 dell'8 ottobre 2004).

Qualora l'evento emergenziale abbia invece una rilevanza territoriale più estesa o determini un livello di danno elevato, occorre attuare una strategia specifica.

...

Per l'attuazione di tale processo è necessario prevedere una struttura organizzata specifica, in cui siano individuati compiti e ruoli nel rispetto di procedure univoche e predefinite.

...

E' indispensabile evidenziare come, nell'ambito della più generale analisi dei rischi, la gestione delle emergenze afferisce alla «gestione del rischio residuo», ovvero di quella parte di rischio che non si è saputo o potuto ridurre.

...

Il modello di gestione della fase emergenziale prevede, oltre all'individuazione della struttura ad essa dedicata, procedure e strumenti operativi. Ciò costituisce il presupposto fondamentale per creare una "filiera" di attività in cui siano identificati con precisione:

- 1. i compiti operativi;*
- 2. la pianificazione delle risorse umane e finanziarie;*
- 3. le sinergie con le altre istituzioni coinvolte.*

...

2.4 procedura relativa alle attività connesse agli interventi di messa in sicurezza dei beni immobili e mobili.

...

.. L'attività è finalizzata alla messa in sicurezza dei beni architettonici, storico-artistici, archeologici, audio-visivi, archivistici e librari attraverso la realizzazione delle opere provvisorie e più in generale degli interventi necessari per evitare o limitare ulteriori danni alle strutture, aggravamenti di danno al patrimonio culturale in esse contenuto e rischi per l'incolumità delle persone.

...

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo - **Decreto ministeriale 30 giugno 2016, n. 330** - *Criteria per l'apertura al pubblico, la vigilanza e la sicurezza dei musei e dei luoghi della cultura statali* (Gazzetta Ufficiale 21 ottobre 2016, n. 247).

Direzione generale Musei – Circolare n. 2 del 13/01/2020, recante “*Piano della sicurezza ai sensi del comma 2 art. 2 del D.M. n. 330 del 30/06/2016. Monitoraggio aggiornamento*”

...

Rilevato che la disciplina dei giorni e degli orari di apertura degli istituti e luoghi della cultura statali trova comunque applicazione compatibilmente con la dotazione di personale assegnata e con le disposizioni contrattuali in materia di turnazioni del personale;

...

Art. 2. Sicurezza e vigilanza

1. A ognuno dei musei e dei luoghi della cultura dello Stato sono assicurati, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, adeguati sistemi di allarme e sicurezza antincendio, antintrusione e antifurto e, nei siti individuati dagli organi preposti come obiettivi sensibili, adeguati dispositivi di controllo antiterrorismo.

*2. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, dal decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e successive modificazioni, e dal decreto del Ministro dei beni culturali e ambientali 20 maggio 1992, n. 569, la vigilanza degli istituti e dei luoghi della cultura statali, ivi inclusa la vigilanza dei beni esposti e di quelli conservati nei depositi, è svolta secondo le modalità stabilite, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, da un apposito **piano della sicurezza**, comprensivo del piano della sicurezza e dell'emergenza, del piano della vigilanza e del piano dell'accoglienza del pubblico. Il piano è redatto dal direttore dell'istituto, nel rispetto della normativa vigente e delle ulteriori disposizioni emanate dal Ministero in materia di emergenza e di sicurezza del patrimonio culturale, in accordo con gli standard dell'International Council of Museums (ICOM) e sulla base dell'allegato tecnico «Istruzioni e parametri per il Piano della sicurezza dei musei e dei luoghi della cultura statali», che costituisce parte integrante del presente decreto. Il piano è adottato dal direttore, sentito il direttore del polo museale regionale e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e, per gli istituti dotati di autonomia speciale, sentito anche il consiglio di amministrazione, entro sessanta giorni dall'emanazione del presente decreto e successivamente aggiornato a cadenza almeno triennale.*

.....

4. Resta fermo il potere del direttore generale musei di adottare ulteriori indirizzi per assicurare la sicurezza dei musei e dei luoghi della cultura dello Stato.

...

ALLEGATO TECNICO

Istruzioni e parametri per il Piano della sicurezza dei musei e dei luoghi della cultura statali

Il servizio di accoglienza, vigilanza e sicurezza nei musei e luoghi della cultura dello Stato è finalizzato ad assicurare l'integrità dei beni e l'incolumità delle persone presenti al loro interno e a garantire l'accoglienza dei visitatori.

Il servizio è assicurato in via permanente, mediante l'utilizzo integrato di dispositivi adeguati e di personale idoneo, nella quantità e con le modalità appropriate al contesto ambientale, alle dimensioni e alla tipologia dell'istituto o del luogo della cultura e degli spazi accessibili al pubblico, alle caratteristiche dei beni esposti, ai dispositivi di protezione fisica e di vigilanza remota esistenti, alle modalità di visita previste.

Allo scopo di assicurare il servizio, il direttore elabora il Piano della sicurezza museo o del luogo della cultura, sulla base alle dotazioni relative alle strutture, alla sicurezza, alle risorse umane e finanziarie e garantendo il coinvolgimento del personale.

Il Piano si compone di:

il Piano della sicurezza e dell'emergenza, che, elaborato sulla base dell'analisi dei rischi, individua le misure e le attività volte a garantire la sicurezza dei beni e delle persone presenti nel museo e le azioni da mettere in atto in caso di emergenza e le responsabilità e i compiti del personale in ordine alle mansioni attribuite, indicando altresì i numeri minimi di unità di personale necessari per garantire l'apertura in sicurezza dei siti culturali;

il Piano della vigilanza, che individua le responsabilità e i compiti del personale in ordine alle mansioni attribuite, nella custodia, nella sorveglianza, nel controllo e nell'intervento a protezione delle strutture, dei beni e delle persone presenti nel museo o nel luogo della cultura;

il Piano dell'accoglienza del pubblico, che, elaborato sulla base del Piano della sicurezza e dell'emergenza e del Piano della vigilanza, individua le responsabilità e i compiti del personale in ordine alle mansioni attribuite, nel ricevimento e nell'assistenza del pubblico.

I piani sono elaborati tenendo conto dei parametri sotto riportati, definiti in accordo con gli standard dell'International Council of Museums (ICOM), sulla base delle dimensioni e della tipologia del museo o del luogo della cultura e degli spazi accessibili al pubblico, delle caratteristiche dei beni esposti e di quelli conservati nei depositi, dei dispositivi di protezione fisica e di vigilanza, anche remota, delle modalità di visita previste, nonché dei rischi connessi alle caratteristiche della struttura e del contesto ambientale.

I parametri sotto riportati hanno carattere indicativo e non esaustivo. In ogni caso, i piani sono elaborati nel rispetto della normativa vigente e delle ulteriori disposizioni emanate dal Ministero in materia di emergenza e di sicurezza del patrimonio culturale, ivi incluse le circolari citate in premessa.

Ministero dell'interno - **Decreto ministeriale 10 luglio 2020** - Norme tecniche di prevenzione incendi per gli edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 (Gazzetta Ufficiale 22 luglio 2020, n. 183).

V.10.5.5.1 Piano di limitazione dei danni

1. Il responsabile dell'attività deve predisporre il piano di limitazione dei danni.
2. Il piano di limitazione danni contiene misure e procedure per la salvaguardia dell'edificio e dei beni tutelati in esso presenti, da mettere in atto in caso di incendio.
3. Il piano di limitazione dei danni deve individuare:
 - a. i soggetti, adeguatamente formati, incaricati dell'attuazione delle procedure in esso contenute;

- b. la distribuzione qualitativa e quantitativa dei beni tutelati presenti;
- c. le procedure di allontanamento dei beni dettagliando, ove possibile, anche le priorità di evacuazione e specifici provvedimenti per la rimozione e il trasporto presso i luoghi di ricovero;
- d. gli eventuali luoghi di ricovero dei beni rimossi in caso di emergenza, con particolare riferimento alle condizioni di sicurezza e di conservazione degli stessi;
- e. le procedure per la protezione in loco dei beni inamovibili o difficilmente spostabili;
Nota: Ad esempio: copertura con materiali di protezione, puntellamenti, riadesioni di parti staccate, barriere contro schegge ...
- f. le eventuali restrizioni nell'utilizzo di sostanze estinguenti.
Nota: Ad esempio: zone in cui è necessario evitare o limitare l'uso di acqua per minimizzare i danni ai beni tutelati in esso ...

Ministero della cultura – Direzione generale Archivi - Servizio II – Patrimonio archivistico. **Circolare n. 26 del 10 giugno 2021** – Tutela degli archivi dello Stato – Procedimenti di autorizzazione allo scarto della documentazione danneggiata.

Prevenzione dei rischi e reazione alle emergenze

È ormai diffusa la consapevolezza che, per conseguire un'efficace azione di tutela e conservazione, occorre mettere in atto adeguate strategie di prevenzione dai disastri, naturali o indotti dall'azione umana, che possono colpire interi archivi o singole porzioni di essi. Parimenti, è essenziale saper prontamente e correttamente reagire in caso di emergenza.

Si segnala pertanto che questa Direzione generale ha pubblicato le *Linee guida sulla prevenzione dei rischi e la reazione alle emergenze negli archivi*, elaborate nel 2014 dal gruppo di lavoro nazionale Rischi ed Emergenze negli Archivi (REA) e consultabili all'indirizzo <https://archivi.cultura.gov.it/pubblicazioni/collane/fuori-collana>. [...]

Pur avendo cognizione dell'impossibilità di poter assicurare un totale azzeramento del rischio di incidenti e disastri, questa Direzione generale intende comunque richiamare l'attenzione sugli eventi dannosi qualificati nelle suddette *Linee guida* come "micro-disastri", spesso causati dall'inadeguatezza degli edifici e delle strutture di conservazione.

A tal proposito, si coglie l'occasione per raccomandare un più ampio coinvolgimento delle Commissioni di sorveglianza nelle questioni che, in via ordinaria o straordinaria, interessano la tenuta degli archivi vigilati. Tali organi di tutela, infatti, oltre che provvedere alle proposte di scarto e alla cura dei versamenti, per espressa previsione di legge hanno altresì il compito di "*vigilare sulla corretta tenuta degli archivi correnti e di deposito, di collaborare alla definizione dei criteri di organizzazione, gestione e conservazione dei documenti*" (art. 41, comma 5 D. Lgs. 42/2004). [...]

Indicazioni operative: selezione della documentazione e redazione degli elenchi di scarto

Tanto premesso, di seguito si forniscono alcune indicazioni operative utili per la redazione di proposte di scarto che interessino materiale che abbia comunque subito un deterioramento, fermo restando l'obbligo, per l'Amministrazione che lo conserva, di porre immediatamente in atto, alla scoperta del danno, ogni necessario intervento cautelare teso ad evitare l'aggravarsi di tale danno o la sua propagazione ad altri documenti.

Come noto, l'individuazione della documentazione da eliminare è affidata alla prudente discrezionalità delle Commissioni di sorveglianza, "*nel rispetto dei criteri eventualmente fissati nel piano di conservazione*" (art. 6, comma 1, DPR 37/2001).

Tuttavia [...] è da escludersi che gli obblighi di corretta tenuta e conservazione degli archivi correnti e di deposito possano considerarsi affievoliti per alcune categorie di atti, indicati come scartabili dopo un certo lasso di tempo nel piano di conservazione. Si ricorda infatti che non può esservi alcun

automatismo nell'applicazione dei massimari di scarto e che il decorso del tempo minimo di conservazione previsto per una determinata tipologia di atti non è di per sé motivo sufficiente per procedere all'eliminazione della documentazione, ma solo il presupposto perché lo scarto possa essere sottoposto alla valutazione della Commissione di sorveglianza, la quale dovrà ogni volta accertare in concreto la mancanza di interesse storico della documentazione in esame e dare evidenza delle ragioni per cui essa non sia ritenuta utile per la ricerca, ad esempio indicando in quali documenti a conservazione permanente si possono rinvenire le informazioni che andrebbero perse eliminando una data serie archivistica.

Ne consegue che il mero stato di degrado fisico dei documenti non potrà di per sé costituire causa sufficiente per disporre l'eliminazione e che la proposta di scarto dovrà comunque essere sostenuta da **motivazioni di ordine storico-archivistico**.

Per contro, in considerazione di un pessimo stato conservativo delle carte, potrà essere proposta l'eliminazione, anche anticipata rispetto ai tempi di conservazione eventualmente indicati negli strumenti di selezione, di quella documentazione per la quale la Commissione di sorveglianza fornirà adeguate motivazioni allo scarto, sulla scorta di argomentazioni amministrative e storico-archivistiche, e nella piena assunzione di responsabilità, da parte dell'Amministrazione che la conserva, dell'assenza di residua validità amministrativa dei documenti (art. 5 DPR 37/2001).

Gli elenchi di scarto, redatti secondo il modello diramato da questa Direzione generale con la circolare n. 18 del 24 aprile 2008, dovranno essere correttamente compilati in ogni parte, in modo da fornire alla Scrivente tutti gli elementi necessari per svolgere le valutazioni di propria competenza.

Non potranno essere autorizzate proposte di scarto che non contengano le informazioni richieste o che comunque risultino **formulate in modo tale da non consentire una corretta identificazione delle unità** di cui si propone l'eliminazione. In aggiunta alla chiara argomentazione delle motivazioni di scarto, si raccomanda pertanto di curare in maniera particolare la descrizione della documentazione, soprattutto qualora l'indicazione della denominazione della serie o della classifica non sia sufficiente a chiarire la natura dei documenti elencati, nonché in tutti i casi in cui non si disponga di un massimario di riferimento o di altri strumenti di selezione degli atti.

[...]

Documentazione a conservazione permanente

In tutti i casi in cui lo scarto di documentazione danneggiata non potrà essere adeguatamente sostenuto da motivazioni di ordine storico-archivistico, si richiede di acquisire il parere di un restauratore di materiale documentario cartaceo accreditato presso questo Ministero (o dell'Istituto centrale per la patologia degli archivi e del libro – ICPAL), che possa valutare se i documenti siano recuperabili, o quanto meno se il loro processo di degrado sia in qualche modo arrestabile. [...]

Se [...] la documentazione risulterà irrecuperabile, **questa Direzione generale non potrà comunque autorizzare lo scarto**, ma solo prendere atto che l'Amministrazione interessata non ha assolto agli obblighi di conservazione dei propri archivi [...].

Ministero per i beni e le attività culturali – Direzione Generale per le Biblioteche, gli Istituti Culturali e il Diritto d'Autore – **decreto n. 931 del 6 novembre 2013** - *Procedure inerenti lo scarto del materiale bibliografico*.

Art. 1 (Materiale oggetto di scarto bibliografico)

Nelle biblioteche pubbliche statali, dipendenti dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, è ammesso lo scarto per le seguenti tipologie di materiale:

- Giornali, quotidiani e periodici;

- Gazzette e bollettini ufficiali;
- Repertori, enciclopedie e dizionari;
- Manuali scolastici e universitari e materiale didattico in genere;
- Pubblicazioni a fogli e/o fascicoli mobili soggette ad aggiornamento periodico;
- Volumi mutili o posseduti in più copie;
- Basi dati su supporti magnetici od ottici;
- Microfilm e microfiches;
- Ristampe;
- Materiale cosiddetto minore quali annunci economici e di vendite, annunci pubblicitari, bollettini etc.

Resta comunque escluso dallo scarto il materiale considerato antico, raro o di pregio nonché il materiale custodito come articolazione dell'Archivio della produzione regionale (art.4 DPR 25212006).

Art.2 (Soggetti deputati allo scarto bibliografico)

Lo scarto è autorizzato con decreto del Direttore generale per le biblioteche, gli istituti culturali e il diritto d'autore su proposta del direttore della biblioteca pubblica statale che intende avviare la procedura.

Art. 3 (Condizioni per lo scarto bibliografico)

Il materiale appartenente alle categorie di cui all' art. 1 potrà essere scartato solo nel caso in cui si verificano una o più delle seguenti condizioni:

- a) che risulti deteriorato in misura tale da rendere impossibile la fruizione del bene. Per impossibilità della fruizione si intende il deterioramento non recuperabile del supporto cartaceo o, in caso di diverso supporto, l'obsolescenza irrecuperabile delle tecnologie di consultazione.
- b) che sia presente almeno una copia sostitutiva, anastatica, in fotoreproduzione o digitale.
- c) che sia incoerente con le raccolte della biblioteca precedente.

Il materiale acquisito in base alla legge 374/1939 e successive modificazioni ai sensi degli artt.6 comma 2, 14 comma 1,20 comma I del D.P.R. 252/2006, potrà essere sottoposto a scarto solo alle condizioni di cui al punto a).

Per le categorie di cui ai punti a) e b) è sufficiente la motivazione documentata del direttore della biblioteca richiedente lo scarto.

...

Art. 4. (Procedura di scarto)

Le biblioteche che intendano procedere allo scarto bibliografico inoltreranno le loro proposte alla Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali e il diritto d'autore, con cadenza annuale entro il 31 marzo di ciascun anno. Le proposte dovranno pervenire corredate dalla seguente documentazione:

- a) verbale redatto dalla Commissione consultiva interna, composta da almeno 3 membri compreso il Direttore della biblioteca con funzioni di presidente, dal quale emergano le motivazioni che inducono allo scarto e gli obiettivi che si intendono raggiungere, in accordo con il carattere distintivo della biblioteca e delle sue raccolte;
- b) elenco del materiale sia cartaceo sia elettronico, che contenga tutti gli elementi idonei alla sua identificazione compresi i numeri attribuiti nel registro cronologico di entrata, di cui all'art. 5 del D.P.R. 417/95; c) attestazione dell'avvenuta verifica come previsto nel precedente articolo.

...

Ministero dell'interno - **Decreto ministeriale 14 ottobre 2021** - *Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, contenenti una o più attività ricomprese nell'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, ivi individuate con il numero 72, ad esclusione di musei gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 (Gazzetta Ufficiale 25 ottobre 2021, n. 255).*

Allegato 1

Capitolo V.12 *Altre Attività in edifici tutelati*

V.12.1 *Campo di applicazione*

1. *La presente regola tecnica verticale reca disposizioni di prevenzione incendi riguardanti edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, contenenti una o più attività soggette, ad esclusione di quelli destinati a musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi.*
2. *Le suddette disposizioni si applicano a tutte le attività di cui al comma 1 caratterizzate da R_{beni} pari a 2 o 4.*
3. *Le disposizioni di cui al comma 1, possono essere di riferimento per la progettazione, realizzazione ed esercizio degli edifici sottoposti a tutela contenenti attività soggette non aperte al pubblico.*

...

V.12.5.4 *Gestione della sicurezza antincendio*

1. *Oltre a quanto previsto nel capitolo 5.5 in funzione di R_{beni} devono essere garantiti i seguenti requisiti aggiuntivi:*
 - a) *la frequenza delle prove di attuazione del piano di emergenza deve essere non inferiore a 3 volte l'anno e la prima prova deve essere effettuata entro due mesi dall'apertura dell'attività;*
 - b) *deve essere predisposto il piano di limitazione dei danni di cui al paragrafo V.12.5.4.1.*

...

V.12.5.4.1 *Piano di limitazione dei danni*

1. *Il piano di limitazione dei danni, predisposto dal responsabile dell'attività, deve essere aggiornato e adeguato anche a seguito di specifiche esercitazioni.*
2. *Il piano di limitazione dei danni contiene misure e procedure per la salvaguardia dei beni tutelati presenti, da mettere in atto in caso di incendio.*
3. *Il piano di limitazione dei danni deve individuare:*
 - a) *i soggetti, adeguatamente formati, incaricati dell'attuazione delle procedure in esso contenute;*
 - b) *la distribuzione qualitativa e quantitativa dei beni tutelati presenti;*
 - c) *le procedure di allontanamento dei beni dettagliando, ove possibile, anche le priorità di evacuazione e specifici provvedimenti per la rimozione e il trasporto presso i luoghi di ricovero;*
 - d) *gli eventuali luoghi di ricovero dei beni rimossi in caso di emergenza, con particolare riferimento alle condizioni di sicurezza e di conservazione degli stessi;*
 - e) *le procedure per la protezione in loco dei beni inamovibili o difficilmente spostabili;*
Nota ad esempio: copertura con materiali di protezione, puntellamenti, riadesioni di parti staccate, barriere contro schegge, ...
 - f) *le eventuali restrizioni nell'utilizzo di sostanze estinguenti.*
Nota ad esempio: zone in cui è necessario evitare o limitate l'uso di acqua per minimizzare i danni ai beni tutelati in esso contenuti ...